

ACCORDO DI ACCOGLIENZA

Tra

L'ente gestore Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

Il servizio sociale del Comune di

L'ospite

Il servizio specialistico.....

L'ente gestore Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi:

1. si impegna ad accogliere la domanda di inserimento di nell'alloggio di housing sito a in viaper il periodo dalal.....
2. si riserva la possibilità di accedere, in caso di necessità, all'alloggio, in presenza dell'ospite, concordandone i tempi. Solo in casi straordinari gli incaricati dell'ente gestore potranno accedere ai locali anche in assenza dell'ospite.
3. si impegna a farsi carico della manutenzione dell'alloggio e dei relativi costi nonché dei costi di sanificazione dei locali e della biancheria preliminari agli inserimenti.

Il Comune di....., luogo di residenza del soggetto :

1. sostiene, attraverso il Servizio Sociale, in collaborazione con il servizio specialistico, l'ospite nella costruzione di un progetto di vita autonoma anche attraverso la ricerca di un'abitazione stabile, di un'occupazione,
2. si impegna a sostenere il progetto di housing collaborando con l'ente gestore nelle fasi di monitoraggio e verifica del percorso.

L'ospite dichiara di essere disponibile a condividere l'alloggio con altre persone e:

1. si impegna a versare una quota a titolo di rimborso di €mensili come compartecipazione ai costi di utilizzo dell'alloggio;
2. non potrà subaffittare o dare ospitalità a chiunque non sia autorizzato dall'ente gestore;
3. manterrà la residenza anagrafica presso il comune di provenienza;
4. non è autorizzato a dare a terzi copia delle chiavi né a farne duplicato;
5. dovrà considerarsi a tutti gli effetti responsabile di eventuali danni che arrecherà all'immobile, ai mobili e alle cose in esso contenute. Pertanto dovrà provvedere al pagamento di quanto danneggiato .
6. non potrà portare con sé oggetti/mobili ingombranti. Non vi sono vincoli per quanto concerne oggetti di ridotte dimensioni; qualora l'ospite, al termine dell'accoglienza, non sgomberi i locali delle proprie cose nei tempi indicati tali beni verranno considerati in stato di abbandono, è vietato l'utilizzo di bracieri e stufe elettriche e in ogni caso

qualsiasi altra forma di riscaldamento/condizionamento/cottura che non sia espressamente fornito in dotazione dall'ente gestore.

7. dovrà comunicare tempestivamente eventuali problematiche/malfunzionamenti o danni, connessi all'alloggio occupato, all'ente gestore, evitando di effettuare qualsiasi tipo di intervento di manutenzione o modifiche di vario genere;

8.dovrà garantire la pulizia dell'alloggio;

9. dovrà liberare l'alloggio nei tempi concordati;

10.dovrà comunicare tempestivamente all'ente gestore assenze protratte per più di una settimana, in tal caso consegnare le chiavi allo stesso autorizzandolo a farne uso in caso di necessità;

La durata dell'inserimento è prevista di massima per 6 mesi; la commissione, sentiti l'ente gestore, il comune di provenienza e l'eventuale servizio specialistico, si riserva di valutare caso per caso la necessità di prorogare tale periodo fino ad un massimo di 1 anno, non più prorogabile.

Questo accordo non costituisce locazione di immobile né stabilisce a favore dell'ospite diritti di qualsiasi tipo sull'unità immobiliare.

Qualora l'ospite ponga in essere comportamenti non idonei al proseguimento del rapporto di fiducia alla base del presente accordo, non ottemperi a quanto in esso previsto, non osservi il regolamento o non si attenga al progetto individualizzato elaborato dal Servizio Sociale di riferimento, l'ente gestore potrà rescindere dal presente accordo a proprio insindacabile giudizio e senza preavviso potrà esigere l'immediato sgombero dei locali in cui è temporaneamente alloggiato l'ospite.

I sottoscrittori del presente accordo si impegnano a collaborare per la buona riuscita del progetto anche attraverso la partecipazione ad incontri periodici di verifica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì.....

Ente gestore

.....

Comune di provenienza

.....

Ospite

.....

Servizio specialistico

.....